

LXXVª SEDUTA

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2419
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile » (1269). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2419
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo alla approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romana presso la Regia Università di Roma » (1266). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2419
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia » (1278). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale » (1311). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale » (1346). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1 giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-Anno IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo » (1349). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale	

sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione » (1350). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2421
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico » (1351). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2421
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1353). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2422
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 » (1356). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2422
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale » (1358). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2423
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica » (1360). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2423
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti » (1361). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2432
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli olii di semi » (1362). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2432
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle mo-	

nète d'argento » (1363). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2432	bre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dell'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali » (1415). — (Approvati dalla Camera dei Deputati)	2423
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al <i>Modus vivendi</i> stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (1365). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2433	COGLIOLO	2425
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al <i>Modus vivendi</i> stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (1366). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2433	MARESCALCHI	2426
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni » (1368). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2434	ZOPPI OTTAVIO	2428
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere » (1374). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2434	THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	2428
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna » (1388). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2436	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia » (1387). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2431
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara » (1389). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2436	GALIMBERTI	2432
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano » (1420). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2436	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto » (1376). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2434
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella » (1422). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2438	VICINI ANTONIO	2435
(Discussione):		BERIO, <i>relatore</i>	2435
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini » (1352). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2421	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara » (1421). (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2437
CRESPI SILVIO	2422	FELICI	2437
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti » (1414); « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 otto-		(Presentazione)	2419
		(Rinvio di discussione)	2433
		Interrogazione:	
		(Annuncio)	2441
		Per l'anniversario della giornata della fede .	2418
		IMPERIALI	2418
		PRESIDENTE	2419
		Relazioni:	
		(Presentazione)	2440
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	2430, 2439
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		BONARDI, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente.	
		PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare il senatore Imperiali.	
		IMPERIALI. Or è un anno, le donne italiane innalzando alla più alta spiritualità la loro fede purissima, ne offersero l'aureo simbolo alla Patria.	
		Prima fra tutte, come sempre, in ogni espressione della dignità di Sposa, della affettuosità di Madre, della salda dedizione alla Patria, Sua Maestà la Regina Imperatrice (<i>Applausi generali e prolungati</i>).	
		Essa, in una memorabile lettera al Duce, illuminò con un senso di meravigliosa poesia il valore dell'atto sublime delle donne italiane: e fra la	

riconoscente ammirazione di tutto il popolo diede l'alto esempio salendo all'Altare della Patria e deponendo sull'ara l'anello della fede.

Le parole che l'Augusta Donna pronunciò nel compiere l'atto rimarranno impresse nella mente e nel cuore di ogni italiano.

Vada alla amata Sovrana l'espressione rispettosa della nostra deferente gratitudine e l'omaggio della nostra profonda devozione.

Le donne italiane, con il contributo di opere, di sacrifici e di entusiasmi dato alla nostra gloriosa vittoria, hanno ben dimostrato di aver degnamente seguito l'esempio regale (*Applausi generali prolungati*).

PRESIDENTE. Alle nobili parole di rievocazione e di omaggio del senatore Imperiali ha fatto eco entusiasticamente il Senato. L'esempio e l'atto di Sua Maestà la Regina Imperatrice furono nell'ora aspra del grande cimento della Nazione l'espressione più alta delle virtù delle donne italiane: la fede, la bontà, il senso del dovere, il profondo patriottismo. Tale esempio e tale atto non potranno mai essere dimenticati (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berenini per giorni 15; Chersi per giorni 5; De Marinis per giorni 4; De Michelis per giorni 6; Farina per giorni 3; Einaudi per giorni 5; Imberti per giorni 7; Miari de Cumani per giorni 3; Mosca per giorni 5; Orlando per giorni 2; Silvestri per giorni 7; Solari per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un disegno di legge pervenuto alla presidenza.

BONARDI, segretario:

Dal Ministro dell'interno:

DISEGNO DI LEGGE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazioni dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o tratti alle armi (1504).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che

hanno compiuto atti di valore militare o civile » (N. 1260). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo alla approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma » (N. 1266). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo all'approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del professore Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo all'approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia » (N. 1278). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del Comune dell'Abetone in Provincia di Pistoia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia, con la seguente modificazione:

nel preambolo, negli articoli 1 e 2, alle parole: dell'Abetone, sono sostituite le parole: di Abetone.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale » (N. 1311). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il

trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale » (N. 1346). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo » (N. 1349). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato al comune di Palermo dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728 ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo e sono state dettate norme per l'esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione » (N. 1350). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico » (N. 1351). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo di-

plomatico e si autorizza il Ministero delle comunicazioni a fissare, d'intesa con quello degli esteri, le caratteristiche delle targhe stesse e la data a decorrere dalla quale ne sarà obbligatoria l'adozione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini » (N. 1352). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 214 del 15 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visio l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito al 30 giugno 1936-XIV dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935, n. 2566, è prorogato al 30 giugno 1937-XV.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI —
THAON DI REVEL — COBOLLI-GIGLI
— LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CRESPI SILVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI SILVIO. Onorevoli Colleghi, una sola parola: si tratta di una nuova proroga che si concede ai furgoncini, ai motocicli e alle moto-carrozzette, affinché possano applicare il silenziatore.

Sono molti anni che le automobili tutte hanno applicato il silenziatore; io che ho avuto per molti anni dimestichezza colle automobili, con le motociclette e coi motocicli, non ho mai potuto capire perchè la regola generale applicata da tanti anni per le automobili non è stata mai applicata ai motocicli e alle motociclette. Ora viene data loro un'altra proroga per mettersi in regola col Codice della strada e il nostro egregio relatore la giustifica con ragioni tecniche e di approvvigionamento.

Io vorrei semplicemente fare osservare che le città italiane che avevano la fama di essere le più rumorose del mondo, in pochi giorni, con magnifica disciplina, sono diventate le più ordinate e le più silenziose. Vi è una sola eccezione, quella dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini, i quali scorrazzano continuamente disturbando... (*Vive approvazioni*).

Voci. È vero, è vero!

CRESPI SILVIO. ...e recando un enorme fastidio a tutti. Io sono lieto che il Senato approvi le mie parole, e perciò concludo subito.

Pure approvando questo disegno di legge chiedo che questa sia l'ultima proroga concessa. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (N. 1353). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 » (N. 1356). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale » (N. 1358). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica » (Numero 1360). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dal-

l'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti » (N. 1414). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dalla imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti » (Numero 1415). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti ».

Per questi due disegni di legge, data la loro evidente strettissima connessione, è stata fatta un'unica relazione. Propongo che anche la discussione sia unica. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore segretario Bonardi di dare lettura dei disegni di legge.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante la esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 24 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1708, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Testo Unico di legge per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'articolo 2, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del predetto Testo Unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È esente dall'imposta di consumo di cui all'articolo 96 del Testo Unico per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti per uso familiare del produttore al quale non compete la esenzione di cui all'articolo 30, n. 2, del predetto Testo Unico, ovvero venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli.

Ogni famiglia può usufruire di tale esenzione una sola volta nell'anno.

Art. 2. — Nei luoghi ove esista una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell'uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al precedente articolo 1 sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 13 ottobre 1936 - Anno XIV, n. 1815, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Testo Unico di legge per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-XI, n. 1175;

Visto il Regio decreto-legge 24 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1708;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il predetto Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 5 ottobre 1936-XIV, sarà esente dall'imposta di consumo di cui all'articolo 96 del Testo Unico di legge per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti, per uso familiare del produttore al quale non compete la esenzione di cui all'articolo 30, n. 2, del predetto Testo Unico, ovvero venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, unicamente per detto uso.

Ogni famiglia può usufruire di tale esenzione una sola volta all'anno.

La esenzione di cui ai precedenti comma non è applicabile all'uva venduta o ceduta a coloro che siano commercianti all'ingrosso e al minuto di bevande vinose od esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili.

Art. 2. — Nei luoghi ove esista una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell'uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al precedente articolo 1 sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

Art. 3. — Il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, è abrogato.

Art. 4. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, per proposito e per abitudine io non prendo la parola se non nelle materie giuridiche con le quali ho dimestichezza, ma non posso trascurare l'opportunità che dai decreti-legge a noi oggi sottoposti mi vien data, per richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra il disagio vinicolo di tutta l'Italia ed in particolar modo del Monferrato, che io conosco bene per ragione di residenza estiva. La produzione del vino costituisce in questo momento una perdita continua e dolorosa, non solo per i proprietari, ma anche per i contadini, per i mezzadri e, infine, anche per i consumatori, perchè, mentre i prezzi che riscuote il produttore o il contadino sono *eccessivamente bassi*, sono invece *eccessivamente gravi* i prezzi che paga il consumatore quando il vino è arrivato in città. Non è un'esagerazione dire, anzi è un dovere rilevare, che nelle regioni vinicole, specie nelle puramente vinicole, la miseria e lo sconforto ed il turbamento economico sono di tale gravità, che un rimedio si impone.

Vi è però un conforto parziale nei due progetti di legge oggi presentati con i quali, riallacciandosi alle antiche nostre tradizioni campagnole, viene esentata dal dazio quella quantità di uva che si può portare in città per fare, come un tempo si usava, il proprio vino, il mezzo vino e il vinello. Ma io mancherei ad un senso profondo di realtà se non dicessi che questi disegni di legge in tanto sono confortanti, in quanto sieno il preludio di una riforma più radicale, alla quale mi permetterò di accennare. Vi accenno con sicurezza di riuscita, perchè il Capo del Governo, in un suo non dimenticato discorso, Egli che ha tanta mente rivolta alla terra, e tanto cuore rivolto ai coltivatori, ha dichiarato che dopo la battaglia del grano e dopo le altre provvidenze per altri prodotti, si farà finalmente anche la battaglia del vino e verrà un provvedimento o una serie di provvedimenti per i quali, andando incontro alla necessità assoluta dei viticoltori italiani, si potrà rimet-

terli in quell'onore e in quella relativa agiatezza che è stata una gloria e una fortuna della nostra agricoltura.

Oggi, onorevoli Senatori, noi abbiamo una forte crisi. I nostri viticoltori si trovano ad aver venduto il loro vino ad un prezzo eccessivamente basso e il consumatore paga il vino ad un prezzo eccessivamente alto, donde una enorme, lentamente crescente, crisi di consumo. Il vino è sempre stato un alimento confortatore e rigeneratore; è sempre stata una bevanda la quale ha costituito un elemento necessario, specialmente per il popolo lavoratore, che vi trova ristoro fisico e morale. *(Bene, applausi).*

Per quanto alcuni medici — io non so se qualche onorevole collega appartiene a questa schiera — abbiano distolto (ed ora va diminuendo la loro influenza) il cittadino dal bere vino, è sempre vero quello che diceva un Santo, san Gerolamo, che cioè il vino è opera di Dio e l'ubriachezza è opera del diavolo: *Vinum opus Dei, ebrietas opus diabuli*; e ricordo di aver letto in una grande striscia a grossi caratteri nella recente Mostra dei vini tipici di Siena, una scultoria frase del Duce. Dice la scritta: « Vivrà colui che beve vino più a lungo del medico che lo sconsiglia ». *(Si ride).*

Quali sono le ragioni di questa crisi profonda? Quali sono le ragioni per le quali, onorevoli Senatori, una falange, un esercito di viticoltori, un esercito di contadini sofferenti saranno lieti di sapere che qui in Senato, col consenso vostro e, io spero, con quello del Governo, una parola di conforto e di promessa sarà data per lenire i dolori passati e per confortare le speranze future? Si è detto che la crisi è dovuta ad un *eccesso di produzione*: questo non è esatto: la crisi è dovuta ad una *eccessiva minorazione* dei consumi, e alle fraudolente manipolazioni, per mezzo del connubio dei vini settentrionali coi vini più forti meridionali e con l'acqua che non paga dazio *(Approvazioni)*.

Ed eccoci al punto fondamentale della questione, cioè alla immensa sproporzione tra l'elevato prezzo del dazio e il troppo basso prezzo riscosso dal produttore, con la conseguente elevatezza del prezzo che devono pagare i consumatori e la conseguente diminuzione dei consumi. Nel Monferrato, a cui mi riferisco per la conoscenza che ho di questa splendida ed ora dolorante zona vinicola, abbiamo venduto il vino del 1935 a 25 o 30 centesimi al litro; il compratore ha pagato un dazio di 60 o 70 centesimi, e il consumatore si è trovato di fronte a tali prezzi che ha limitato il consumo, specie il popolo dei lavoratori che con sacrificio ha rinunciato in gran parte ad acquistare quella quantità di vino cui era abituato. Si era sempre insegnato che l'imposta è una parte del reddito, « *pars fructuum* », ed invece oggi il dazio sul vino è il doppio e il triplo del valore del vino stesso. Io comprendo la difficoltà di poter cambiare questo stato di cose, perchè i comuni hanno dalla imposta sul vino la loro maggiore, sarei per

dire, la quasi unica risorsa ed entrata, ma io domando a voi, onorevoli Senatori, se è giusto che fra tutti i prodotti agricoli, il grano, la canapa e tutti gli altri, sia proprio il vino quello che deve sopportare i tre quarti o i quattro quinti delle spese che fanno i comuni (*Bene*). Non si tratta di diminuire le entrate dei comuni, ma di ripartire il dazio sopra tutti i generi in proporzione e con criteri che il Governo stabilirà, e modificare soprattutto il modo di esazione. Noi qui siamo in un ambiente tranquillo e sereno, un ambiente dove le piccole cose non si vedono, ma se vi recaste a verificare il modo come il dazio viene riscosso, voi trovereste una tale esosità, una tale irrazionalità, che è necessario di impedire, regolare e frenare, perchè se la misura del dazio colpisce il patrimonio, il modo di esazione spesso offende ed irrita l'animo del contribuente. (*Bene*).

Ecco perchè la questione non è soltanto una questione giuridica, e non è solo una questione agricola, ma diventa una questione sociale e politica. La sua risoluzione, da tanto tempo e con tanta ansia attesa, non è solo utile, anzi è necessaria per i proprietari, piccoli e grandi, ma lo è principalmente per i pazienti mezzadri, per i forti lavoratori della vigna, e lo è per i consumatori e per gli operai specialmente, che, ripeto, trovano nel vino non solo un alimento, non solo un eccitatore di forza, ma inoltre un momento di allegria e di dimenticanza dei dolori e delle fatiche della vita. (*Bene*).

Io spero perciò che il Ministro delle finanze vorrà oggi dire una parola che sia di conforto e di speranza, perchè a questo mondo i dolori presenti si sopportano bene quando vi è la speranza che dovranno finire. (*Applausi vivissimi. Congratulazioni*).

MARESCALCHI. Onorevoli colleghi, aggiungerò poche cose alle osservazioni sagge e giuste esposte brillantemente dall'illustre senatore Cogliolo.

Mi associo a lui nell'esprimere la viva riconoscenza al Duce, che, ancora una volta, con impeto generoso, è venuto incontro, almeno in parte, ai desideri dei viticoltori, accordando l'esenzione della imposta per le piccole quantità di uva vinificata ad uso familiare. Mi associo anche nel ripetere, è una cosa nota a tutti, che le lamentele contro l'imposta sul vino, sono generali non nel solo Monferrato, ma in tutta Italia e sono, a mio modesto avviso, pienamente giustificate.

Ma mi affretto a soggiungere che i viticoltori hanno una salda, sicura fede nell'opera del Governo fascista, che è l'unico Governo che abbiamo avuto in Italia, il quale pensi seriamente e costantemente al bene dell'agricoltura. Questo Governo, che ha dato e dà la sua opera continua per dimostrare questo suo attaccamento all'arte della terra, non potrà di certo non provvedere anche per il vino, così come ha provveduto tempestivamente, in modo egregio, per il grano, per il riso, per i bozzoli, per la canapa e per il bestiame.

Ha accennato l'onorevole Cogliolo, ma lo hanno notato anche parecchi altri colleghi, che oramai provvedimenti per la viticoltura sono stati deliberati nell'ultimo Consiglio dei Ministri. È vero. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato deliberato un piano di provvidenze, veramente razionale, che verrà davanti al Parlamento. Ma questo piano riflette la disciplina dei consorzi dei viticoltori, quella degli impianti e delle ricostituzioni delle vigne, ottima cosa per ottenere che si vada verso un miglioramento qualitativo, riflette la facoltà di destinare la parte del prodotto più scadente dei vini italiani per la fabbricazione dell'alcool carburante e dà poi tutte le disposizioni opportune perchè la cosa abbia seguito, ed infine si creano disposizioni per la tutela di quelli che prima chiamavamo vini tipici e che saranno ora vini di pregiata origine di determinate regioni. Ma di quanto riguarda l'imposta non si fa affatto parola.

Ora noi pensiamo che invece l'imposta sul vino sia il cardine per il risanamento vero della viticoltura italiana. L'imposta è gravosa, intralcante, eccita la frode e deprime il consumo. Gravosa, e lo ha dimostrato anche il senatore Cogliolo, perchè è una imposta che supera del doppio il valore della merce. Intralcante: lo ha pure dimostrato l'illustre collega: con tutto un sistema di ricevute e di bollette, di esose minuzie, molte ditte appaltatrici sperano di rifarsi, a furia di contravvenzioni a carico dei contadini, dei vantaggi che hanno offerto ai Comuni. Eccita la frode: tutti comprendono e forse molti sanno che quando si fa crescere di un ettolitro la quantità di vino per cui si sia pagata la imposta si guadagnano una sessantina di lire: è un battesimo che rende abbondantemente! Questo una volta almeno andava a beneficio dei paesi meridionali ove si compravano dei vini ad alta gradazione: adesso si adoperano i concentrati fatti anche con prodotti vinicoli di pianure settentrionali!

Infine quello che più è grave è che deprime il consumo. Avviene questo: mentre il basso livello dei prezzi alla produzione disgusta e rovina il viticoltore, l'alto livello dei prezzi di vendita al minuto disgusta e rovina il consumatore e allontana questo sempre più dal consumo. Quindi è bene che su questo punto il Senato si fermi: è bene che tutti sappiano che la nostra crisi vinicola, che andiamo trascinandoci da molti anni, non è una crisi di sopra-produzione, ma una crisi di sottoconsumo.

Si è detto che l'Italia ha esteso troppo i vigneti e deve scontare il fio, deve pagare l'errore commesso. Non è vero. Nel quinquennio anteguerra la Francia produceva in media 50 milioni di ettolitri di vino, nell'ultimo quinquennio vicino a noi ne ha prodotti 63; la Spagna da 13 e mezzo è passata a 19; l'Algeria da 8 a 18 milioni; l'Italia sola da una media di 43 milioni di ettolitri è scesa a 38, mentre la popolazione, notate, è aumentata (e non aumentava invece quella dei Paesi che ho citato) di oltre 5 milioni. Quindi è il consumo del vino che è diminuito. Mentre in Francia il consumo del vino per

abitante è passato da 162 a 169 litri nello stesso periodo di confronto, da noi è sceso da 104 litri per abitante a 84 litri.

Ed ecco che nasce il grosso disagio, e l'ha accennato bene il senatore Cogliolo. Abbiamo vini che non si vendono oppure si devono vendere a prezzo basso, mentre i costi di produzione sono aumentati perchè sono cresciuti i salari, il solfato di rame e tutte le altre spese. Quando si va a vendere si ha un prezzo che non compensa assolutamente le spese (*Approvazioni*).

Ecco la ragione vera della crisi, che è prodotta principalmente dalla mancanza di consumo.

Io spero che il Governo sia intimamente convinto, e del resto ne abbiamo luminose prove dell'interessamento sia del Duce in persona che degli altri onorevoli membri del Governo, sia convinto, dico, che la viticoltura è una cosa molto ma molto importante pel nostro Paese. Non solo perchè rappresenta la più grande ricchezza agricola italiana — tra vigne e cantine abbiamo 32 miliardi di patrimonio: poche altre attività possono presentare questa cifra — ma soprattutto perchè dà lavoro ogni anno per mezzo miliardo di giornate e dà lavoro a tutti, ai vecchi cadenti, agli uomini validi, alle donne, ai fanciulli, e porta un'attività, un addensamento di popolazione, un riflesso in altre industrie, un attaccamento alla terra caratteristici.

I nostri colleghi di Puglia e di Sicilia debbono ricordare che quando fiorì la viticoltura laggiù si videro borgate o cittadine fino allora di modestissima importanza, desolate, che traevano la loro risorsa solo dall'economia pastorale, trasformarsi in cittadine ridenti ed attive; si videro i loro porti ingombrati di navi, le stazioni gremite di vagoni, tutta una nuova vita dovuta al fiorire della viticoltura (*Approvazioni*).

Ma ciò che preme, ciò che soprattutto importa, e lo ha detto il Duce varie volte, è che il lavoratore si affezioni a questa non sempre facile terra e vi rimanga. Potrei citarvi molti esempi per illustrare il fatto che la viticoltura provoca l'incremento e l'addensamento della popolazione. Mi limiterò a citare due soli esempi. Il primo riguarda un caso medio. Nella medesima provincia di Pavia, nella stessa zona nell'Oltre Po pavese, cioè nell'antico Oltre Po piemontese, il paese di Canneto ha il 90 per cento delle sue terre dedicate alla viticoltura; ebbene ha una popolazione di 380 abitanti per chilometro quadrato. A poca distanza vi è il paese di Calvignano che ha il 18 per cento delle sue colture dedicate alla vite. Ed esso non ha che 60 abitanti per chilometro quadrato.

Esempio di un caso massimo. Nell'Isola di Procida, dove non si hanno certamente dei grandi centri urbani, su 340 ettari 280 sono dedicati alla vigna, e si tratta di vigne che danno 500 giornate di lavoro ad ettaro all'anno. Ebbene abbiamo 2.585 abitanti per chilometro quadrato, cioè il massimo di tutto il mondo, cioè il maggiore ad-

densamento di gente su una terra che poi non è facile (*Vivissimi applausi*).

Del resto, se non può sparire la viticoltura, non può sparire il vino dalle nostre mense; non può sparire questo vecchio compagno millenario della nostra civiltà che ha accompagnato tutte le ascensioni della nostra gente e anche oggi serve nelle nostre famiglie in qualunque momento a solennizzare le date più dolci e gli avvenimenti più cari (*Applausi*).

Esso non è un veleno che corrompa il popolo. Il vino deve restare soprattutto perchè non è assolutamente concepibile che il lavoratore italiano e specialmente il contadino d'Italia, al quale il Duce poche domeniche fa ha rivolto il suo più grande elogio al teatro Argentina, non è possibile, dicevo, che il rurale italiano possa resistere alle dure fatiche dei campi sotto il sole per lavorare questa durissima terra italiana, senza avere ogni giorno almeno uno o due bicchieri di vino. Il vino è un alimento, ed è stato grande errore quello commesso finora di volerlo considerare una bevanda voluttuaria e di lusso che si possa aggravare di tasse come le gioie, i profumi e le ciprie per le signore (*Approvazioni*). Esso è un alimento indispensabile alle nostre popolazioni perchè apporta energia; cosa che era stata già provata da fisiologi insigni, fra altri dal compianto senatore Albertoni che, anni fa, con ricerche degne di rilievo fra i contadini di Abruzzo dimostrava che senza l'uso del vino il lavoratore non rendeva abbastanza. Ma citerò i risultati di ricerche più recenti compiute dall'istituto bioenergetico di Parigi durante parecchi mesi; in base ad esse si è dimostrato che l'uso del vino aumenta il rendimento del lavoro umano dal 5 al 18 per cento.

Del resto il vino porta 700 calorie al nostro organismo quante cioè ne porta un litro di latte; se noi sopprimiamo il vino, è necessario sostituirlo con qualche altro alimento che probabilmente costerà di più o sarà più oneroso per l'equilibrio economico nazionale (*Approvazioni*).

Queste sono le ragioni di ordine scientifico-pratico.

Vi sono poi ragioni spirituali sulle quali potrei soffermarmi; ma preferisco non tediare il Senato e leggere solamente due frasi, di cui in seguito dirò l'autore.

1° « Il vino è simbolo della gioia e della cordialità e non deve quindi mancare alla più umile mensa ».

2° « Il miglior condimento al pasto è un buon bicchiere di vino; esso dà la forza e la gioia al contadino e all'operaio, sostenendoli nei duri lavori dei campi, al sole bruciante o nelle officine chiuse; esso rappresenta anche il Dio domestico nel riposo domenicale ».

Queste frasi sono di S. E. Benito Mussolini. (*Applausi vivissimi*).

Se dunque, onorevoli colleghi e onorevoli membri del Governo, volete che la viticoltura sia aiutata e che rimanga, come deve rimanere perchè essa è

la cultura più adatta a un Paese come il nostro baciato in pieno dal sole mediterraneo, clima delle viti, degli olivi, delle primizie e dei fiori, se volete che la vite continui ad essere valorizzatrice di terre che difficilmente potrebbero sostenere altre colture; se volete che il vino rimanga, conforto alle braccia dei nostri operai e fonte di incitamento all'estro dei nostri poeti e al genio dei nostri artisti, ed anche se volete che rimanga perchè fa vedere il mondo roseo (il che non è un gran male, e soprattutto toglie le bieche preoccupazioni anti-demografiche), se volete insomma che questo nostro vecchio compagno che è anche lo spirito della nostra terra, l'estasi della nostra luce, rimanga, ebbene togliete tutti i gravami, tutti gli inceppi e lasciate che porti liberamente al popolo la salute e la letizia (*Applausi vivissimi*).

Un fatto probante è quello avvenuto in Francia dove nel 1930 fu soppresso l'*octroi*. Ebbene da quell'epoca il consumo del vino è aumentato del 20 per cento. Questo è l'effetto innegabile dell'alleggerimento dei gravami che rendevano minore il consumo.

Non tocca a noi e non è questo il momento di suggerire come ciò potrà avvenire. Il modo si troverà, non v'è dubbio. Si sostituirà con altre tasse meglio ripartite su tutti i consumi o in altro modo. La soluzione si era trovata anche prima, poichè difatti prima che si abolissero le cinte daziarie, parecchi comuni italiani, come Alessandria, Tortona, Casale, Voghera, ecc., avevano abolito il dazio sul vino sostituendolo con altre tasse ed i loro bilanci andavano effettivamente benissimo.

Io non voglio entrare in dettagli; la cosa va studiata. La conclusione, alla quale spero che si associ tutto il Senato, è di invitare il nostro simpaticissimo amico, il Ministro delle Finanze, che viene anche lui dalla nostra famiglia rurale e che io credo pensi spesso nostalgicamente ai campi del suo Piemonte, a dirci: « Metto subito la cosa allo studio ».

La questione, lo sappiamo, è connessa con quella delle finanze locali; ciononostante, affrontiamola, usciamone una buona volta! Ci dia il Ministro questa promessa, che indubbiamente poi manterrà, e noi avremo così la prova che il Governo sente che gli interessi della viticoltura sono un interesse vitale dell'attività agricola della nostra terra e sono forse anche un elemento della salute e della letizia del popolo italiano (*Vivi applausi e congratulazioni*).

ZOPPI OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPI OTTAVIO. Onorevoli Senatori, io ero ben lungi dal pensare di prendere la parola oggi, su questo argomento, ma desidero concorrere a persuadere il Senato che questa breve, succosa, simpatica e doverosa discussione, sulla crisi vinicola, sarà veramente di conforto a certe regioni dell'Italia settentrionale e soprattutto dell'Italia Piemontese...

Voci. Di tutta l'Italia!

ZOPPI OTTAVIO. ... dove la crisi viticola è diventata, direi, anche una crisi morale. Recherà conforto ai poveri contadini, ai poveri mezzadri, e ai poveri proprietari di quelle regioni. Mi preme anche aggiungere una cosa a quanto è stato detto dal senatore Marescalchi e dal senatore Cogliolo e cioè che, avendoci il Governo fascista abituati ai fatti e non alle sole promesse, possiamo veramente confidare che presto seguiranno i fatti alle deduzioni che prorompono naturali dall'odierna discussione in questa autorevolissima Aula.

Desidero infine aggiungere un altro argomento a quelli indicati dal senatore Cogliolo e dal senatore Marescalchi. Il senatore Marescalchi ha attribuito vari aggettivi alla parola « dazio », ma ne ha dimenticato uno — me lo perdoni — e cioè che questi dazi sono, sotto un certo aspetto di relatività, ingiusti. Noi in Piemonte paghiamo per vini di sette od otto gradi lo stesso dazio che pagano altre popolazioni per vini di 18 o 19 gradi. Questo non risponde ad un criterio di giustizia.

Chi segue i mercati (non i grandi ma i piccoli mercati, il piccolo movimento di provincia, la cui importanza diventa però massima se si pensa che quel piccolo mercato è l'unica fonte di guadagno di quella provincia), non può non avere notato come i vini di quelle provincie così favorite vengano nelle nostre regioni e l'invadano, pagando le medesime tasse che abbiamo pagate noi, e annullando così le nostre già povere risorse.

Non ho altro da aggiungere: ho voluto sfiorare la questione perchè, come dissi, sono persuaso che domani in certe regioni d'Italia l'eco di questa nostra discussione porterà un conforto, di cui vi era assoluto bisogno. (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Chiamato in causa dai discorsi pronunziati dai senatori Cogliolo e Marescalchi, sento il dovere di rispondere anche a nome del Governo.

È stato detto giustamente che il problema del vino non è solamente problema di soprapproduzione, ma di sottoconsumo: io aggiungo che qui si tratta anche e specialmente di problema di prezzo. Le ire dei viticoltori si appuntano contro l'imposta di consumo, quasi che fosse l'unica causa del sottoconsumo. Questa può essere una causa concomitante certamente, ma se il prezzo del vino fosse adeguato, la gente pagherebbe volentieri l'imposta di consumo e non si lamenterebbe, come non si lamentava qualche anno fa quando il prezzo del vino era più remunerativo di oggi. Il Governo ha dimostrato coi fatti (e con questo rispondo al collega Zoppi che da buon militare richiede fatti e non parole), dimostrando come il Governo segua con molta cura il problema del vino. In tema di imposte di consumo si cominciò con la soppressione fatta dal Governo fascista della imposta di produzione, che era così odiosa ed odiata dagli agricoltori. Rammento che ci fu

un periodo ascendente nei dazi consumi che passò da 60 lire nel 1923 a 70 nel 1928 per i consumi di prima classe, poi nel 1930 a 75. Con la riforma del 1932 da 75 scese a 50 lire; una diminuzione quindi di 25 lire che ha prodotto un sacrificio, a totale carico delle finanze dello Stato, di ben 380 milioni. Il gettito per il dazio consumo dal 1928-1929 ad oggi è invece variato da circa 560 ad oltre 750 milioni. Ciò significa che non è esatto dire che il consumo sia diminuito, in seguito alla abolizione della cinta daziaria. Il consumo in qualche città si è stabilizzato, in qualche altra, compresa Roma, è aumentato.

MARESCALCHI. Per l'aumento della popolazione.

THAON DI REVEL. *Ministro delle finanze.* Giustamente il relatore dice che è merito del Fascismo se il consumo del vino non è aumentato, perchè la gioventù oggi non va più nelle bettole, ma va invece nei campi sportivi. Questa diminuzione di consumo di vino è dovuta anche al fatto che l'alimentazione del popolo è notevolmente migliorata. Il vino, che giustamente può dirsi la bevanda da cui l'uomo meno abiente trae il maggior numero di calorie, oggi trova come surrogati alimenti più completi, come la carne ed il latte; e questo è indice di progresso. Perciò anche questa ragione va aggiunta alle altre che sono causa dell'attuale crisi vinicola.

Il provvedimento che è in esame per la conversione in legge, è stato deliberato dal Governo per venire incontro ai viticoltori. Esso ha reso un grande servizio ai produttori di vino, che hanno visto immediatamente aumentare i prezzi del medesimo, ma direi ha procurato un pessimo servizio agli enti locali, i quali per esso hanno perduto 80 milioni.

E se il provvedimento fosse riconfermato per l'anno prossimo il danno per gli enti locali salirebbe a 120 milioni e quindi il sottoscritto, d'accordo col Ministro degli interni, dovrebbe preoccuparsi di trovare un rimedio per questa falla non indifferente che si produrrebbe nei bilanci degli enti locali.

Tra i provvedimenti presi dal Governo devo citarne uno, la cui importanza è sfuggita, e che indubbiamente avrà una grande ripercussione in avvenire. Voglio dire della riforma dei regimi degli spiriti, per cui si è destinata tutta la produzione degli spiriti di seconda categoria esclusivamente ad uso di bocca ed usi vari industriali, escluso quello carburante, mentre gli spiriti di prima categoria, sono stati destinati ad esclusivo uso di carburante. Così in avvenire quattro o cinque milioni di ettolitri di vini, a bassa gradazione, e di vini di scarto, verranno sottratti a consumo di bocca, e quindi non peseranno più sul mercato, perchè verranno destinati alla distillazione. Questo provvedimento servirà un po' da regolatore del mercato, nel senso che questa massa di vini scadenti non continuerà più a esercitare un'azione deprimente sui prezzi dei vini.

È stato citato poi il provvedimento in corso, che sarà portato all'esame dei due rami del Parlamento e che è stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Provvedimento direi completo, in quanto che esamina sotto i suoi aspetti il problema del vino; sotto l'aspetto della limitazione della produzione, in modo da evitare che vengano eseguiti nuovi impianti di viti in pianura in condizioni produttive poco felici; sotto l'aspetto delle costituzioni di enopoli o in altri termini, delle cantine sociali, da istituirsi esclusivamente dove manchi l'iniziativa privata; e a questo proposito io desidero chiarire che non si tratta di sostituire l'iniziativa privata, poichè io sarei contrario ad un provvedimento che verrebbe a colpire una categoria di contribuenti meritevoli come produttori e che oltre tutto pagano fior di tasse alle finanze dello Stato. Infine sono previsti enopoli che avranno lo scopo di sottrarre dal mercato i vini di scarto per poterli destinare alla distillazione; in modo da assicurare negli anni di maggior produzione il vino da destinare alla distillazione negli anni di minor produzione e far sì che la legge sul nuovo regime degli spiriti abbia attuazione tutti gli anni.

Devo infine citare il pensiero, che il Duce ha espresso un anno fa, in sede di corporazione vitivinicola e di corporazione della olivicoltura. Egli ha detto in tale occasione che ravvisava nel problema della vite e dell'ulivo non solo un problema economico, ma anche un problema sociale e demografico, in quantochè si trattava di assicurare a buona parte del suolo italiano, che è collina, una attività di vita, e ai suoi abitanti possibilità di esistenza, che è offerta soltanto dalla vite e dall'ulivo. Senza queste due coltivazioni il suolo collinare dell'Italia verrebbe rapidamente spopolato.

Quanto ho detto dimostra come il Governo fascista abbia a cuore il problema del vino e come esso cerchi di risolverlo, nel modo stesso in cui ha risolto molti altri problemi, in altri differenti settori dell'agricoltura, quali il settore cereali, latte e carne. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti. Hanno preso parte alla votazione i senatori;

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Bellanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cimati, Cogliolo, Colosimo, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Silvio, Crispolti, Crispe Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Lissia, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Marcello, Marconi, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Oviglio, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrone, Piaggio, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirjanni, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Torre, Treccani.

Vaccari, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile (1260):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo alla approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma (1266):

Senatori votanti	191
Favorevoli	189
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia (1278):

Senatori votanti	191
Favorevoli	180
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1311):

Senatori votanti	191
Favorevoli	189
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale (1346):

Senatori votanti	191
Favorevoli	187
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'at-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1936

tuazione del piano di risanamento della città di Palermo (1349):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione (1350):

Senatori votanti	191
Favorevoli	189
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico (1351):

Senatori votanti	191
Favorevoli	188
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1352):

Senatori votanti	191
Favorevoli	178
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1353):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 (1356):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1358):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica (1360):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti (1414):

Senatori votanti	191
Favorevoli	187
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dalla imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti (1415):

Senatori votanti	191
Favorevoli	187
Contrari	4

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia » (N. 1387). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936 — Anno XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione

di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo Ventimiglia.

PRESIDENTE: È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GALIMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Io sono lieto di potere in questa Assemblea rivolgere uno speciale tributo di grazie al Ministro, che nella sua spumosa eloquenza, il senatore Marescalchi ha ben chiamato giovane e simpatico. Il mio ringraziamento gli è tanto più dovuto, perchè con una bontà eccezionale ed una cortesia degna della sua terra, ha accolto la mia raccomandazione ed in così breve tempo ha dato corpo e sostanza a quello che io desideravo e cioè alla ultimazione, che presto sarà definitiva, dei lavori per la stazione di Cuneo. La mia lode, il mio ringraziamento va esteso inoltre al mio compatriota, Ministro delle finanze, ed all'intero personale che ha spiegato così diligente cura in tutti i lavori compiuti negli anni passati.

La mia terra natale deve poi uno speciale tributo di riconoscenza a Benito Mussolini perchè da una iniziativa lasciata in abbandono per miserie politiche, ha tratto quella bell'opera, che è veramente degnissima di tutto il plauso dell'Europa civile, in specie per il gran ponte che è il primo in cemento armato che esista nel mondo. Ed è cosa ben degna di Benito Mussolini che ha eretto un altro più grande ponte, con lo Stato corporativo, il ponte d'unione tra il lavoro e il capitale.

Io non dubito che questa nuova stazione, che si sta per inaugurare, amplierà il traffico dell'alta Italia con la Francia specialmente, e con la Svizzera, e faccio i maggiori voti perchè ai miglioramenti economici si uniscano i miglioramenti politici e sempre più si ravvivi la fratellanza tra Nazioni che dovrebbero essere sorelle e che speriamo lo siano di più in avvenire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni pro-

dotti » (N. 1361). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi » (Numero 1362). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento » (N. 1363). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV,

n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento, con la soppressione dell'articolo 2 e la modificazione del numero dei successivi articoli 3 e 4 in 2 e 3.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (N. 1365).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi com-

merciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (N. 1366). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 31 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 » (Numero 1367). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 ».

CAMERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta di domani, dovendo consultare alcuni elementi che possono essere essenziali per una eventuale discussione.

PRESIDENTE. Mi consta che l'onorevole Ministro delle finanze è d'accordo con l'onorevole senatore Camerini per il rinvio della discussione di questo disegno di legge alla seduta di domani. Se non vi sono difficoltà così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente prov-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1936

vedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento delle importazioni » (N. 1368). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, recante provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere » (N. 1374). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto » (N. 1376). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 219 del 21 settembre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere;

Visto il Regio decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234, che detta norme per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei servizi pubblici automobilistici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai concessionari di giacimenti di gas naturali è fatto obbligo di cedere il gas estratto, con assoluta preferenza su ogni altro richiedente, alle persone od enti che ne facciano richiesta per destinarlo come carburante nei pubblici servizi di trasporti su strade o su rotaie.

Nei casi di più richieste concorrenti da parte delle persone od enti di cui sopra, le quali non possano essere tutte integralmente accolte, le decisioni sono devolute al Ministero per le corporazioni di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Le determinazioni ministeriali in merito sono insindacabili.

Art. 2. — L'obbligo di cessione di cui all'articolo 1 non concerne i quantitativi di gas utilizzati direttamente dal titolare della concessione mineraria per scopi industriali od agricoli.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1936

Art. 3. — Il prezzo del gas ceduto in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo precedente, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fissato dal Ministro per le corporazioni, sentito il competente ufficio distrettuale minerario.

Art. 4. — Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i concessionari di giacimenti di gas naturali sono tenuti a denunciare al Ministro per le corporazioni la propria disponibilità di gas e l'uso che attualmente ne facciano.

Al Ministero delle corporazioni dovrà essere denunciata ogni successiva variazione nella disponibilità del gas e dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione per un diverso uso del gas stesso.

Art. 5. — Le norme contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle persone ed enti che avendo acquistato, con contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, gas dai concessionari di giacimenti di gas naturali, ne facciano in tutto o in parte commercio.

Art. 6. — Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire 5000 a lire 10.000.

Inoltre, i concessionari di giacimenti di gas naturali nei casi di recidiva sono passibili della revoca della concessione mineraria ai termini dell'articolo 41 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1445.

Art. 7. — Le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione ed integrazione del presente decreto saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —

THAON DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI ANTONIO. Prego il Senato di volermi consentire di insistere su quanto io chiesi e sostenni, con tre interrogazioni e con un modestissimo discorso nella discussione del bilancio delle Corporazioni, relativamente a questo argomento dei gas naturali. Io chiedevo al Ministero delle corporazioni, a quello delle comunicazioni e a quello delle finanze, che gentilmente risposero accogliendo il concetto generale delle mie interrogazioni, che questi gas naturali, vera ricchezza del nostro Paese, soprattutto nelle regioni emiliane e romagnole (in vista anche del fatto che col 1° gennaio 1938 i servizi pubblici debbono essere trasformati, per abbandonare il consumo della benzina e della nafta, e provvedere al funzionamento dei motori mediante carburanti nazionali) che questi gas naturali fossero riservati ai servizi pubblici e soprattutto a quelli di linea sovvenzionati dallo Stato. Ciò sarebbe anche una economia per le finanze. È stato fatto un provvedimento che è appunto il decreto che oggi viene all'approvazione del Senato. In questo, soltanto in parte, è stato accolto il mio pensiero, ma manca la parte principale e cioè che la concessione delle sorgenti dei gas naturali sia riservata a coloro che esercitano i servizi pubblici di linea, e sottratta così alla speculazione privata.

Anche perchè, se rimane una quantità di gas disponibile, in confronto di quella che attualmente occorre ai servizi pubblici, tale esuberanza potrà utilmente servire ad intensificazione di orari o al prolungamento delle linee; è economicamente evidente che è preferibile lasciare l'esercente dei servizi pubblici libero nella utilizzazione del gas, piuttostochè tenerlo soggetto allo speculatore, che non utilizza direttamente, ma vende il prodotto, sia pure ad un prezzo di imperio, però sempre largamente remunerativo.

I gas che sgorgano spontaneamente dal suolo non dovrebbero essere lasciati alla speculazione privata, ma destinati a pubblica utilità, e cioè riservati esclusivamente ai concessionari dei pubblici servizi, o concessi all'A. G. I. P.

Il decreto-legge considera in parte questa necessità. Ora, si possono rispettare le concessioni dei concessionari di servizi pubblici. (*Applausi*).

Il decreto-legge considera in parte questa necessità. Ora, si possono rispettare le concessioni fatte precedentemente, ma vorrei che non vi fossero altre concessioni a privati speculatori.

E poichè nessuna preferenza esiste nella legge per priorità di domande, debbono preferirsi quelle dei concessionari di servizi pubblici (*Applausi*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Mi pare che il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, raggiunga appunto lo scopo che si propone il senatore Vicini, perchè riserva i gas naturali ai servizi di pubblico trasporto. La legge non dice, nè poteva dire, che

debbano essere riservati esclusivamente ai servizi pubblici di trasporto e quindi sottratti ad ogni altra destinazione di commercio, perchè in questo momento non si può sapere se tutti i gas, che si producono o si potranno produrre, verranno assorbiti dai servizi di pubblici trasporti, o se ne rimarrà una parte disponibile, nel qual caso non vi sarebbe ragione che rimanesse inutilizzata. Ma, data la locuzione del decreto, non v'è dubbio che i servizi di pubblico trasporto potranno reclamare *tutti* i gas che saranno prodotti dai diversi giacimenti minerari. Anzi io vado più in là, e credo che, data la locuzione di questo decreto, dato lo spirito che l'informa, esso abbia pieno valore anche di fronte ai contratti in corso, nel senso, cioè che, quando occorranò i detti gas per pubblici trasporti, e siano richiesti ai concessionari delle miniere, questi debbano somministrarli senza altro, nè possano invocare i vincoli di precedenti contratti stipulati con altre ditte per la cessione dei gas a scopi diversi da quelli propri dei pubblici trasporti.

Data questa interpretazione della legge, che è l'unica giusta, non si vede quale altra disposizione sarebbe necessaria per tutelare, al grado massimo possibile, gl'interessi dei trasporti automobilistici. Sarebbe assurdo fare divieto ai concessionari delle miniere di utilizzare i gas prodotti, quando le richieste delle Ditte di pubblici trasporti non siano tali da assorbirli per intero.

Ecco perchè ho detto, e ripeto, che lo scopo voluto dal senatore Vicini, e che è meritevole di ogni considerazione, in quanto risponde alle attuali esigenze economiche e al programma del Governo per l'autarchia economica, deve ritenersi raggiunto completamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna » (N. 1388). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara » (N. 1389). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film " Scipione l'Africano " » (N. 1420). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film *Scipione l'Africano* ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara » (N. 1421). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, con il quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000, quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 17 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1803, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che a cura dell'Autorità ecclesiastica si sta provvedendo nella città di Pescara alla costruzione di un Tempio destinato a ricordare il grande avvenimento della Conciliazione;

Ritenuto che il nuovo Tempio oltre alla Cappella dedicata a tutti i cinque Beati di Casa Savoia custodirà le spoglie della madre di Gabriele D'Annunzio secondo la volontà espressa dal Poeta;

Che dato l'alto significato dell'iniziativa e l'importanza nazionale dell'opera è doveroso per lo Stato contribuire nella spesa con la somma di lire 2.000.000 la quale sarà erogata in base a certificati rilasciati dall'Ufficio del Genio civile ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti abbia raggiunto le lire 500.000;

Ritenuta la necessità ed urgenza del provvedimento ai fini della condotta dei lavori che risultano già in corso di avanzata costruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata, quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara la spesa di lire 2.000.000 da erogarsi in base a certificati rilasciati dall'Ufficio del Genio civile ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti abbia raggiunto lire 500.000.

Art. 2. — Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

COBOLLI GIGLI

THAON DI REVEI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FELICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Mi conceda il Senato di dire poche parole, anche a nome del collega Camerini. La relazione breve, sobria e concettosa del senatore Reggio forse vi farà parere superfluo che io prenda la parola, perchè in essa è detto benissimo quale è lo scopo della deliberazione del Governo Nazionale. Tale scopo può sembrare molteplice perchè, se è vero che nel tempio di Pescara sarà tumulata la salma della pia e virtuosa Luisa De Benedictis d'Annunzio, madre del grande Poeta, è anche vero che il Governo Nazionale ha voluto che questo decreto-legge si intitolasse: contributo per la costruzione di un tempio della Conciliazione. Torna ad onore di quell'abate di Pescara l'aver pensato di eternare in un tempio questo concetto sublime della Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato. L'onorevole Mussolini dal banco di semplice deputato, nel 1921, aveva annunciato come un postulato della politica nazionale l'accordo fra la Religione e lo Stato, l'appagamento e l'acquetamento delle coscienze di tutto il popolo italiano che, nella lotta acerba, vedeva un sintomo di disgregazione, una causa di debolezza. Ora questo tempio sta appunto a ricordare come tale postulato sia stato attuato. Un altro tempio a ricordo della Conciliazione si sta in questo momento preparando e pensando di costruire nelle lontane Americhe.

Nella chiesa di cui si tratta nel disegno di legge in esame si onoreranno i grandi Pontefici, fra gli

altri il grande Vegliardo che sovrintende attualmente alle cose della Chiesa e a cui noi auguriamo cordialmente la salute più perfetta e più completa (*applausi*); ma si onoreranno anche i Beati di Casa Savoia in una cappellina ad essi dedicata. Abbiamo così la Conciliazione in atto: i Pontefici e i Beati di Savoia; questo è un simbolo perfetto e caro ai nostri cuori. (*Approvazioni*).

L'atteggiamento costante del Governo Nazionale è chiaro. Ieri votavamo uno stanziamento di 1.500.000 lire per il tempio di San Marco dove, come diceva il caro amico Crispolti, più si è confusa la cerimonia religiosa con la cerimonia altamente civile.

Anche l'altro giorno io compilavo una relazione su di una legge per cui il Governo Nazionale ha dato più di 200 milioni per la ricostruzione delle chiese terremotate della provincia di Messina.

È tutto un atteggiamento e non è vero ciò che qualcuno, non italiano nell'anima, ma, sfaccendato, disoccupato, odioso fuoruscito va ripetendo che la Chiesa, nel concetto nazionale, sia un « instrumentum regni ». No! Questo si poteva dire per i vari dittatori bianchi o rossi che facevano la corte ai preti quando servivano loro per avere i voti nell'elezioni.

Qui invece si tratta della soddisfazione piena del sentimento nazionale. Permettetemi, onorevoli Senatori, che io, pregandovi di dare il voto unanime a questa magnifica legge, vi ricordi quello che è accaduto mercè la Conciliazione, e permettetemi di leggervi queste righe, dopo le quali, credo di non dover aggiungere altro. Il nostro grande Capo nel discorso di Bologna, ricordando di aver veduto la città dieci anni prima, volle rievocare gli avvenimenti essenziali di questo decennio che divise in alcuni periodi: « il primo — diceva — va dal 1926 al 1929 e che si può chiamare il “ periodo della Conciliazione ”. Grandioso evento quello dell'11 febbraio 1929 che suggellava la pace fra Chiesa e Stato! Era un problema che pesava da 60 anni sulla coscienza della Nazione. Il Fascismo lo ha risolto. Tutti quelli che lanciavano dei presagi oscuri sull'avvenire sono rimasti mortificati ed umiliati. È di una importanza eccezionale nella vita di un popolo che Stato e Chiesa siano riconciliati nella coscienza dell'individuo e nella coscienza collettiva dell'intera Nazione ».

Noi questo grande concetto lo abbiamo visto in atto anche nella campagna africana, dove Stato e Chiesa erano insieme a disciplinare la resistenza e la energia del popolo italiano e lo vediamo in questo momento, dove la religione è presidio all'azione dello Stato e dove lo Stato rappresenta il pensiero della popolazione nella battaglia contro il comunismo. In nome di Dio, per la civiltà e per la Patria, con la forza dell'intesa fra Chiesa e Popolo, tra Chiesa e Stato, noi vinceremo anche questa battaglia. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella » (Numero 1422). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Baldi Papini, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cimati, Colosimo, Conti, Conti

Simibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Felici, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Lissia, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Marescalchi, Martin-Franklin, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Moresco, Mori, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Ovio.

Perris, Petrone, Piñacco, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Silj, Sitta, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Tiscornia, Torre.

Vaccari, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (1387):

Senatori votanti	152
Favorevoli	148
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti (1361):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli olii di semi (1362):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento (1363):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1365):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1366):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni (1368):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere (1374):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto (1376):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna (1388):

Senatori votanti	152
Favorevoli	149
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Provincia di Ferrara (1389):

Senatori votanti	152
Favorevoli	149
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano » (1420):

Senatori votanti	152
Favorevoli	144
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara (1421):

Senatori votanti	152
Favorevoli	144
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella (1422):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Gualtieri, De Michelis, Felici, Scotti, Sani Navarra, Tallarigo a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito (1381).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1347).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo (1377).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale (1444).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico (1438).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati (1299).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria (1435).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (1342).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa (1412).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 (1303).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la

produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa (1432).

SCOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali (1369).

SANI NAVARRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Distacco della frazione statale dal Comune di Maissana in Provincia di La Spezia e sua aggregazione al Comune di Ne in Provincia di Genova (1460).

TALLARIGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo (1481).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualtieri, De Michelis, Felici, Scotti, Sani Navarra, Tallarigo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un'interrogazione con risposta scritta presentata alla presidenza.

BONARDI, segretario:

I sottoscritti chiedono di interrogare S. E. l'onorevole ministro dell'interno per conoscere se intendrà di provvedere alla condizione di quei medici che erano in condotta presso i Comuni e che, dimessi dal servizio per la recente disposizione sui limiti di età fissata a sessantacinque anni, sono rimasti privi di ogni mezzo di sussistenza, non avendo diritto a pensione perchè non iscritti alla Cassa di Previdenza.

Chiedono di conoscere se il Governo che con amorevole cura tutela i diritti dei lavoratori, assicurando loro un pane per la vecchiaia, vorrà venire in aiuto anche di questi benemeriti professionisti, facendo loro dare dai Comuni una pensione vitalizia, mercè la restituzione delle somme da questi enti alla Cassa Pensioni versate per i medici non iscritti, ovvero in altro modo provvedendo, ascoltando il grido di dolore di questi duecento disgraziati, rimasti nella vecchiaia, dopo una vita di lavoro a pro dell'umanità, senza alcun mezzo di sussistenza ed alcuni in estrema miseria.

Chiedono risposta scritta.

LUIGI GIAMPIETRO, ARTURO MARESCALCHI,
ALESSANDRO GUACCERO, RAFFAELE BASTIANELLI, DAVIDE GIORDANO.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio

del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico (1227). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII (1229). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concesso all'industria privata (1287). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti (1320). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1323). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali (1332). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati (1334). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1936

economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale (1336). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani (1337). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonchè la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba (1338). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata (1354). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'Ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad Ammiraglio d'Armata. (1357). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1364). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 (1367). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio medesimo (1391). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato (1392). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera (1393). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1395). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale (1396). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 (1397). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (1398). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XIV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo (1399). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1406). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia (1416). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici (1418). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione (1419). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri

indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1445). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del comune, nonché l'adattamento di esso a Palazzo del Governo (1446). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo (1447). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,45).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti